

Associazione ComunicAttive

Statuto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e dalla L 383/2000 è costituita, con sede legale in via Della Barca n. 24/3 Bologna, un'associazione culturale che assume la denominazione di "**ComunicAttive**".

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – Scopi e principi

L'associazione ComunicAttive è apartitica, agisce in assoluta autonomia politica, non persegue fini di lucro, opera per la realizzazione di interessi collettivi, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

Essa ha lo scopo generale di promuovere la crescita culturale, politica e sociale delle donne e valorizzare le esperienze e le pratiche femminili.

In particolare l'ambito di attività dell'associazione riguarda la comunicazione e la cultura: ComunicAttive intende contribuire alla riflessione e alla sperimentazione di genere rispetto ai processi e ai linguaggi della comunicazione, alle nuove tecnologie, alla ricerca artistica, partecipando e stimolando le esperienze e iniziative delle donne, supportando le campagne politiche e di informazione, costruendo reti di relazioni e di collaborazioni con soggetti che perseguono finalità coerenti.

In particolare le attività dell'associazione riguarderanno i seguenti ambiti:

- La promozione di una cultura femminile, sia a livello tecnico che a livello creativo, nell'ambito della comunicazione multimediale e delle nuove tecnologie.
- La ricerca di spazi e pratiche di informazione, inchiesta, approfondimento, comunicazione realizzati da donne su tematiche di attualità con un taglio gender-oriented.
- La promozione della presenza e dell'espressione femminile in tutti gli ambiti dell'arte e della cultura.
- La sperimentazione espressiva e linguistica "di genere" e la valorizzazione delle esperienze civili e politiche di comunicazione e sensibilizzazione.

L'associazione persegue tali scopi attraverso:

- Iniziative culturali, organizzate autonomamente o in collaborazione con altri partner, quali ad esempio mostre, rassegne, festival, concerti, dibattiti.
- Iniziative di sensibilizzazione, organizzazione di eventi e attività di comunicazione.

- Attività didattiche e di formazione.
- Attività di informazione, documentazione, ricerca sociale, ricerca-azione.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'associazione ComunicAttive potrà collaborare con altre associazioni, organizzazioni non governative, cooperative sociali, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private. ComunicAttive potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

TITOLO II – ADERENTI

ART. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione le donne e gli uomini che condividono le finalità dell'associazione. Per essere ammessi a socia/o è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

ART. 4 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo e delle eventuali tessere associative di Enti Nazionali;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) o b). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

Il provvedimento di esclusione ha effetto a decorrere dal 30° giorno dalla sua comunicazione, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata consentendo al socio facoltà di replica.

ART. 5 – Diritti dei soci

Le socie e i soci hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette ed hanno pieno diritto di voto per l'approvazione e per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto e hanno il diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni socia/o può esprimere un solo voto.
Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

ART. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa approva il bilancio o rendiconto, procede alla nomina del Consiglio Direttivo, delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dai consiglieri. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con ogni forma di informazione ritenuta più idonea ivi compreso via fax, Internet, ecc.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non deve aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee possono essere anche convocate dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del c.c. e quando vi sia necessità.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa.

ART. 8 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 9 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è necessaria anche per deliberare lo scioglimento dell'associazione.

ART. 10 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra gli associati. La nomina del Consiglio Direttivo non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e un Segretario;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- promuovere l'attività sociale dell'associazione in conformità ai principi fissati dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- riunirsi ogni qual volta sia necessario per deliberare questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- iscrivere l'associazione in specifici albi e chiedere l'adesione ad altre Associazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

E' ammesso l'intervento e l'espressione mediante delega specifica da conferirsi ad altro membro del Consiglio Direttivo, ma nessuno può essere portatore di più di una delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tale formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato telefonicamente.

I verbali di ogni adunanza, relative deliberazioni del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o di un consigliere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 11 – Decadenza o esclusione dei membri del consiglio direttivo

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Consiglio Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro

sostituzione nominando i primi tra i non eletti; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangano in carica fino alla successiva Assemblea. L'Assemblea, nella prima seduta successiva, procede all'eventuale ratifica delle citate nomine. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione (in caso di mancanza del Segretario),
- assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

Il Presidente può essere revocato dalla carica su provvedimento adottato a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei Libri Sociali dell'Associazione.

Art. 14 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il presidente. Le cariche durano tre anni e sono rinnovabili. Il Collegio dei Probiviri, come organo di giurisdizione interna, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie e comportamenti difformi dalle norme di convivenza e gestionali dell'Associazione, compiuti da singoli soci o dai componenti degli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo ovvero all'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti. E' fatto salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria

Il Collegio esprime inoltre il proprio parere insindacabile relativo all'emanazione di provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione dei soci.

Non possono essere nominati nel Collegio dei Probiviri il coniuge, i parenti, gli affini dei componenti degli altri Organi Statutari.

Tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri vanno verbalizzate.

Art. 15- Durata delle cariche

Tutti gli organi elettivi restano in carica tre anni, salvo revoca della carica su provvedimento adottato a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo.

I componenti degli organi elettivi sono rieleggibili.

Art. 16 - Regolamento interno

Particolari norme di regolamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre a verifica nella prima Assemblea Generale riunita in forma ordinaria.

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 17 - Patrimonio

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è costituito da:

- quote sociali
- contributi di soci e/o altri privati (terzi)
- contributi, finanziamenti e/o patrocini dello Stato, Enti, Istituzioni, Organismi pubblici e/o privati
- contributi e/o finanziamenti privati e/o pubblici finalizzati alla realizzazione di specifici progetti
- donazioni e/o lasciti
- proventi derivanti da attività sociali

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 18 – Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione, ovvero, reinvestiti nelle attività dell'Associazione o per scopi benefici.

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione degli utili o avanzi di gestione fra i soci, anche in modo indiretto.

ART. 19 - Prestazioni degli associati e rimborso spese

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Tuttavia l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazioni autonome di lavoro anche ricorrendo ai propri associati.

Potranno, comunque, essere rimborsate le spese documentate per attività effettivamente prestate nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – Scioglimento della associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 – Regolamento interno

Particolari norme di regolamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre a verifica nella prima Assemblea Generale riunita in forma ordinaria

ART. 22 – Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.